

## LEGGE REGIONALE N. 62 DEL 08-06-1985

Interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione .

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

### ARTICOLO 1

Ai fini della tutela dei prodotti litorali e delle acque di balneazione, fatte salve le competenze statali di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e in relazione agli artt. 59, 69, 82, 83, 88, 101, 102 e 103 del DPR 24- 7- 1977, n. 616, la Regione Puglia predispone, entro il mese di dicembre di ogni anno, un programma di interventi per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare; la disinfezione e disinfestazione dei litorali nelle zone ad alto uso; la difesa delle coste dal degrado ecologico - ambientale, da attuarsi anche con interventi di sistemazione boschiva.

Per la elaborazione del programma di intervento, la Giunta regionale si avvale della collaborazione dei laboratori provinciali di Biologia Marina, dei servizi multizonali di prevenzione e, fino all' attivazione di questi, dei Laboratori provinciali di Igiene e Profilassi.

La Giunta regionale si può avvalere, altresì, ai sensi e nei termini delle norme vigenti, della collaborazione delle competenti Capitanerie di Porto, fatte salve tutte le competenze statali in materia.

### ARTICOLO 2

Gli interventi per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare e quelli rivolti, in particolare, alla individuazione delle zone idonee alla balneazione, a norma del DPR 8 giugno 1982, n. 470 e della LR 20- 7- 1984, n. 36, sono realizzati tramite i presidi e servizi multizonali di prevenzione di cui all' art. 22 della legge 23- 12- 1978, n. 833 e, fino all' attivazione degli stessi, dalle strutture degli ex Laboratori provinciali di Igiene e Profilassi.

Ove tali strutture non siano in grado di provvedersi, secondo i criteri e le modalità prestabilite, per insufficienza di personale e di attrezzature tecniche adeguate, la Giunta regionale, a norma dell' art. 28 ultimo comma, della LR 20 luglio 1984, n. 36, in attesa del loro potenziamento, dispone il ricorso a collaborazioni tecniche esterne, avvalendosi dello strumento della convenzione, ferma restando, in capo alle suddette strutture laboratoristiche pubbliche, la funzione di direzione e di coordinamento tecnico degli interventi e di vigilanza.

### ARTICOLO 3

Per la realizzazione degli interventi di cui all' art. 1 sono concessi contributi ai Comuni singoli o associati.

Nel caso che il Comune dichiari di non essere in grado di eseguire gli interventi, il contributo è concesso alla Provincia competente per territorio. Ove anche la Provincia non intenda provvedere, l' intervento può essere eseguito direttamente dalla Regione attraverso i propri uffici tecnici competenti per territorio.

Gli interventi relativi alla pulizia delle spiagge, alla disinfezione e disinfestazione dei litorali possono essere realizzati dai Comuni anche con convenzioni con cooperative o associazioni di volontariato regolarmente costituite.

Gli interventi sono coordinati dal settore ecologia di intesa con i settori sanità , agricoltura e foreste, turismo, risorse naturali e con gli altri settori competenti dell' Amministrazione regionale.

### ARTICOLO 4

I contributi sono concessi sulla base di appositi piani di attività presentati dai Comuni o dalle Province al Presidente della Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno.

I criteri di priorità sono:

- che i Comuni siano tra essi associati per la realizzazione di piani intercomunali in materia ecologica, igienica ed ambientale;
- che i Comuni siano dotati di strumenti urbanistici;
- che i Comuni abbiano già in atto concrete iniziative di difesa ecologico - ambientale.

I contributi concessi debbono essere rendicontati a norma di legge e l'ente è tenuto a far pervenire alla Regione - Settore Ecologia - una relazione tecnico - finanziaria sugli interventi effettuati e sui risultati conseguiti.

I contributi sono erogati nella misura del 70% iniziale e il restante 30% a presentazione della rendicontazione di cui al comma precedente.

#### ARTICOLO 5

Agli oneri derivanti dalla presete presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio 1985:

PARTE 2° - SPESA

Agli oneri derivanti dalla presete presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio 1985:

PARTE 2° - SPESA

Variazione in aumento:

- Cap. 0104430 (cni) << Interventi per la tutela delle coste e delle acque di balneazione >>

Competenza L. 700.000.000= Cassa L. 700.000.000=

OMISSIS

per gli esercizi successivi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con le leggi di approvazione del bilancio regionale.

Agli oneri derivanti dalla presete presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio 1985:

PARTE 2° - SPESA

OMISSIS

Variazione in diminuzione

OMISSIS

per gli esercizi successivi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con le leggi di approvazione del bilancio regionale.

Agli oneri derivanti dalla presete presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio 1985:

PARTE 2° - SPESA

OMISSIS

Variazione in diminuzione

Cap. 1602020 << Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione. Spese correnti >>

Competenza L. 500.000.000= Cassa L. 500.000.000=

OMISSIS

per gli esercizi successivi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con le leggi di approvazione del bilancio regionale.

Agli oneri derivanti dalla presete presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio 1985:

PARTE 2° - SPESA

OMISSIS

Variazione in diminuzione

OMISSIS

Cap. 1602040 << Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione. Spese in c / capitale >>

Competenza L. 200.000.000= Cassa L. 200.000.000= per gli esercizi successivi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con le leggi di approvazione del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 giugno 1985